

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

A.S.F.A.

ASSOCIAZIONE DI DONATORI DI SANGUE SAN FRANCESCO D'ASSISI

VERONA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II
FINALITA'

TITOLO III
I SOCI

TITOLO IV
GLI ORGANI

TITOLO V
LE RISORSE ECONOMICHE

TITOLO VI
IL BILANCIO

TITOLO VII
LE CONVENZIONI

TITOLO VIII
ASSUNZIONI DI DIPENDENTI E RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO

TITOLO IX
RESPONSABILITA'

TITOLO X
RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Denominazione, sede, emblema, patrono)

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato, denominata "A.S.F.A. – ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE SAN FRANCESCO D'ASSISI".
2. L'organizzazione di volontariato A.S.F.A. ha sede in Via Lussino civico n. 29 del Comune di Verona – (Verona).
3. L'emblema dell'associazione è costituito dalla dicitura A.S.F.A. con la lettera esse in dimensione di carattere più grande delle altre per contenere all'interno della curva inferiore la figura di una goccia di sangue.
4. San Francesco d'Assisi è il patrono dell'associazione.

ART. 2

(Statuto e regolamento)

1. L'organizzazione di volontariato A.S.F.A. è apolitica, non ha fini di lucro: persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa è regolata dal presente statuto, oltre che dal Codice Civile ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991, delle leggi regionali, statali, e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il regolamento che sarà deliberato dall'Assemblea disciplina, in armonia con lo statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed all'attività dell'associazione.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4

(Modificazione dello statuto)

1. Il presente atto è modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria costituita coi 2/3 dei soci e delibera le modifiche con la maggioranza dei presenti.

ART. 5

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle pre leggi al codice civile.

TITOLO II
FINALITA'

ART. 6

(Solidarietà)

1. L'organizzazione di volontariato A.S.F.A. persegue il fine della solidarietà, civile culturale e sociale.

ART. 7

(Finalità nel settore Socio-Sanitario)

1. Le specifiche finalità dell'organizzazione di volontariato A.S.F.A. sono:
 - a- L'organizzazione dei donatori volontari di sangue da indirizzare ai Centri TrASFusionali.
 - b- Il coordinamento con gli ospedali
 - c- La collaborazione con le ASL
 - d- La beneficenza da attuarsi nelle forme ritenute più opportune.
 - e- La collaborazione con le parrocchie per il sostegno di famiglie bisognose di aiuti economici
 - f- La diffusione e la promozione del dono del sangue.
 - g- La sollecitazione dei donatori di sostenere uno stile di vita sano e salutare per aumentare l'idoneità al dono del sangue.
 - h- Sensibilizzazione al dono del sangue presenziando ad eventi locali organizzati in collaborazione con altre associazioni di volontariato.

ART. 8

(Ambito di attuazione delle finalità – Sezioni)

1. L'organizzazione di volontariato A.S.F.A. opera nel territorio della provincia di Verona ed è articolata, per necessità organizzative, in Sezioni.
2. Essa può operare anche nei territori delle provincie limitrofe qualora l'Assemblea dei soci ritenga che ne sussista la necessità.
3. L'organizzazione di volontariato A.S.F.A. è composta dalle seguenti Sezioni:
 - CITTADINE (San Luca, Tempio Votivo, SS Trinità, Sacro Cuore)
 - SACRA FAMIGLIA – CASTEL D'AZZANO
 - SAN GIOVANNI LUPATOTO
 - RIZZA
 - NOGAROLE ROCCA con PRADELLE e BAGNOLO
 - BONAVIGO - ORTI
4. Eventuali nuove sezioni saranno ammesse su parere conforme del Consiglio Direttivo con successiva ratifica dell'Assemblea.
5. Ogni Sezione ha facoltà di eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere, le cariche rappresentano esclusivamente incarichi e ruoli gestionali delle singole sezioni.
6. I compiti di ogni Sezione sono: l'organizzazione dell'attività della Sezione con particolare riguardo alla donazione di sangue ed alle manifestazioni di propaganda ad essa inerenti.
7. Gli scopi e le finalità che debbono perseguire le singole Sezioni sono quelle previste nei precedenti art. 6 e 7 del presente Statuto.

TITOLO III GLI ADERENTI

ART. 9

(Ammissione)

1. Sono aderenti dell'organizzazione A.S.F.A. tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.
2. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Presidente su domanda del richiedente.

ART. 10
(Diritti)

1. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere e di essere eletti per il Consiglio Direttivo dell'organizzazione.
2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata nei limiti stabiliti dall'organizzazione stessa.

ART. 11
(Benemerienze)

1. Al donatore verranno conferite le seguenti benemerienze:
 - a – diploma di benemerienza per 8 donazioni
 - b – medaglia di bronzo per 12 donazioni
 - c – medaglia d'argento per 20 donazioni
 - d – prima medaglia d'oro per 40 donazioni
 - e – seconda medaglia d'oro per 60 donazioni
 - f – prima targa per 75 donazioni
 - g – seconda targa e medaglia d'oro per 100 donazioni.
2. Le donazioni effettuate presso altre Associazioni di donatori di sangue saranno valide ai fini delle benemerienze di cui al precedente comma.

ART. 12
(Doveri)

1. I soci dell'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà.

ART. 13
(Esclusione)

1. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.
2. L'esclusione è deliberata dall'assemblea dei soci, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona.

TITOLO IV
GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

ART. 14
(Indicazione degli Organi)

1. Sono Organi dell'organizzazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Collegio dei Probi Viri, il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 15

(Assemblea – composizione e compiti)

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci aderenti all'organizzazione.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione.
3. All'Assemblea dei soci spetta:
 - a – l'approvazione dello statuto, del regolamento e delle eventuali modifiche agli stessi;
 - b – l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
 - c – l'approvazione della relazione morale, dei bilanci consuntivo e preventivo.

ART. 16

(Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è convocata o dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti il Consiglio Direttivo oppure su richiesta di almeno ¼ (un quarto) dei soci iscritti.
2. Il Presidente convoca l'assemblea con avviso scritto affisso nella sede dell'organizzazione una settimana prima. Nell'avviso sarà contenuto l'ordine del giorno ovvero gli argomenti che verranno trattati nella seduta.

ART. 17

(Validità dell'Assemblea)

1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.
2. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

ART. 18

(Votazione)

1. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci le e deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti salvo quanto previsto per i casi di Assemblea straordinaria all'art.4 e 35. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

ART. 19

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea stessa e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.
3. Ogni aderente all'organizzazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 20

(Il Consiglio Direttivo – Composizione)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea Generale fra i propri soci.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza assoluta.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese previo avviso del Segretario.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 4 (quattro) componenti.
5. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare, ove ne veda l'utilità, fino a tre Consiglieri con successiva ratifica dell'Assemblea.

ART. 21

(Compiti del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno:
 - a – un Presidente
 - b – un Vice Presidente
 - c – un Segretario
 - d – un Tesoriere
 - e – il collegio dei Probi Viri
 - f – il collegio dei Revisori dei Conti
2. Al Consiglio Direttivo spettano:
 - a- L'amministrazione finanziaria dell'associazione
 - b- L'attuazione delle attività programmate dall'Assemblea e dal Consiglio stesso
 - c- La redazione della relazione economica ed il bilancio da presentare all'Assemblea Generale dei soci
 - d- Su indicazione dell'Assemblea le attività esecutive relative all'organizzazione di volontariato.
3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 22

(Il Presidente)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione.
3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni.

ART. 23

(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato, attua le delibere dell'Assemblea e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione.
2. Il Presidente presiede l'Assemblea Generale dei soci
3. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e cura che sia custodito presso la sede dell'organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

4. Il Vice Presidente, individuato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 24
(Collegio dei Probi Viri)

1. Il Collegio dei Probi Viri è composto da tre membri, dura in carica tre anni ed elegge nel proprio ambito il Presidente.
2. Ad esso spetta vigilare sull'osservanza dello statuto da parte dei vari Organi dell'Associazione, delle Sezioni e dei singoli soci, viene convocato su richiesta di qualsiasi socio.

ART. 25
(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, dura in carica tre anni ed elegge nel proprio seno il Presidente.
2. Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta:
 - a- Vigilare sulla gestione amministrativa dell'Associazione
 - b- Esaminare e controfirmare il bilancio annuale preventivo e consuntivo
 - c- Relazionare all'Assemblea Generale.

ART. 26
(Tesoriere)

1. Il Tesoriere svolge le seguenti mansioni:
 - a – provvede agli incassi, ai pagamenti e alla loro registrazione su apposito registro
 - b – ha delega di firma sugli assegni di conto corrente
 - c – predispone i bilanci consuntivo e preventivo per la definitiva redazione del Consiglio Direttivo e la successiva presentazione all'Assemblea Generale
 - d – firma i bilanci e provvede a convocare il Revisori dei Conti ai quali farà controfirmare i bilanci stessi
 - e – si incarica di distribuire la beneficenza secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo
2. Il Tesoriere può accumulare anche un'altra carica in seno all'associazione, esclusa quella di componente il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 27
(Compensi per le cariche)

1. Tutte le cariche dell'Associazione hanno titolo puramente onorifico e non danno diritto a compensi.

ART. 28
(Convocazione degli Organi)

1. Le convocazioni per le riunioni del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e dei Probi Viri dovranno essere comunicate con lettera o a voce almeno sette giorni prima.

TITOLO V

I BENI

ART. 29

(Indicazioni delle risorse)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a – contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
 - b – contributi degli aderenti e/o di privati
 - c – donazioni e lasciti testamentari
 - d – contributi di organismi internazionali
 - e – rimborsi derivanti da convenzioni
 - f – entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire gli utili. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reimpiegati in attività istituzionali.

ART. 30

(I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'organizzazione e sono ad essa intestati.
3. I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi sono dati in comodato all'organizzazione stessa: possono anche essere acquisiti dall'organizzazione e ad essa intestati.
4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 31

(Contributi)

1. Nessun contributo è dovuto dai soci

ART. 32

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, con successiva ratifica dell'Assemblea Generale dei soci, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo, con successiva ratifica dell'Assemblea Generale dei soci, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
3. Il Presidente attua le delibere dell'Assemblea e compie i relativi atti giuridici.

ART. 33

(Rimborsi)

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati da Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie dell'organizzazione.
3. Il Presidente dà attuazione alla deliberazione del Consiglio Direttivo, e compie i conseguenti atti giuridici.

ART. 34

(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da eventuali attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
2. Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
3. Il Presidente dà attuazione alla delibera dell'Assemblea e compie i conseguenti atti giuridici.

ART. 35

(Devoluzione dei beni)

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
2. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti dei soci.
3. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

TITOLO VI IL BILANCIO

ART. 36

(Bilancio consuntivo e preventivo)

1. Il bilancio dell'organizzazione di volontariato è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

ART. 37

(Formazione e contenuto del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo è elaborato dal Tesoriere. Esso contiene i singoli capitoli di spesa e di entrata relativi al periodo di un anno.
2. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Tesoriere. Esso contiene, suddivisi in singoli capitoli, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

ART. 38

(Controllo sul bilancio)

1. Il bilancio, consuntivo e preventivo, è controllato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti alla Assemblea Generale dei soci.

ART. 39
(Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea Generale dei soci con voto palese e con la maggioranza assoluta dei presenti.
2. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'organizzazione entro quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.
3. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei presenti.
4. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'organizzazione entro quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

TITOLO VII
LE CONVENZIONI

ART. 40
(Deliberazione delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri Enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo con successiva ratifica dell'Assemblea.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.

ART. 41
(Stipulazione delle convenzioni)

1. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'organizzazione di volontariato.

ART. 42
(Attuazione della convenzione)

1. Il Presidente decide sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII
DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 43
(Dipendenti)

1. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo del lavoro.
3. I dipendenti sono ai sensi di legge e di regolamento assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 44

(Collaboratori di lavoro autonomo)

1. L'organizzazione di volontariato, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

TITOLO IX LA RESPONSABILITA'

ART. 45

(Responsabilità dell'organizzazione)

1. L'organizzazione di volontariato risponde con i propri beni dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 46

(Assicurazione dell'organizzazione)

1. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

TITOLO X RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI PUBBLICI

ART. 47

(Rapporti con enti e soggetti pubblici)

1. L'organizzazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

ART. 48

(Rapporti con altre Associazioni di volontariato e Centri Trasfusionali)

1. L'organizzazione di volontariato A.S.F.A. svolge una particolare attività di cooperazione con i servizi immuno-trasfusionali delle strutture ospedaliere pubbliche e collabora con altre associazioni di volontariato per il conseguimento dei fini previsti dal presente statuto.

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 49

(Disposizioni finali)

1. I casi non contemplati dal presente statuto saranno esaminati dal Consiglio Direttivo, con successiva ratifica dell'Assemblea Generale dei soci, facendo comunque riferimento alle leggi, ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Presidente: Bazzoni Maurizio
Verona, 21 febbraio 2012